



CITTA' DI ROSETO DEGLI ABRUZZI

PROVINCIA DI TERAMO

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI POLIZZA RCT/O

1. PREMESSA

In esecuzione della Determinazione RG N.141 DEL 10.03.2025 il Comune di Roseto degli Abruzzi (di seguito per brevità Ente) rende nota la propria esigenza di avviare una procedura negoziata telematica sulla piattaforma MePA, accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it, di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 36/2023, finalizzata all'affidamento del servizio di polizza RCT/O occorrente all'Ente, per un periodo di 24 mesi.

La presente procedura è interamente svolta tramite la Piattaforma informatica MePA per le procedure telematiche di acquisto (di seguito "Piattaforma"), accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 21 del Codice medesimo e in ossequio alle disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 Agosto 2021, n. 148 (Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici) mediante cui verranno gestite TUTTE le fasi di pubblicazione della procedura, di presentazione e di analisi delle offerte e di aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Si procede, pertanto, tenuto conto dell'importo presunto dell'affidamento, alla pubblicazione del presente avviso su MePA e sul sito istituzione della Stazione Appaltante al fine di raccogliere manifestazioni di interesse da parte di operatori economici interessati per l'affidamento del servizio in oggetto, così come prevede, per la procedura negoziata senza bando, l'art. 50, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 36/2023 e con le modalità previste dall'art. 2 dell'allegato II.1, con invito a tutti gli operatori economici che avranno manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura.

Acquisite le manifestazioni di interesse su MePA, anche la procedura negoziata che ne consegue sarà interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (Piattaforma) accessibile all'indirizzo www.acquistinretepa.it.

Con il presente avviso si dà quindi avvio a un'indagine di mercato con l'obiettivo di accertare l'esistenza di operatori economici in grado di erogare il servizio descritto al successivo art. 3.

Saranno invitati a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro i termini e con le modalità stabiliti nel presente avviso e che siano in possesso dei requisiti previsti.

È comunque fatta salva la facoltà del RUP di integrare, in via ordinaria ed a propria discrezione, il numero dei soggetti da invitare con altri operatori, non partecipanti alla presente indagine di mercato, potenzialmente idonei ad eseguire il servizio.

Pertanto, il medesimo avviso non costituisce proposta contrattuale, non prevede la costituzione di una graduatoria di merito o attribuzione di punteggio, e non vincola in alcun modo l'Amministrazione aggiudicatrice.

Il luogo di svolgimento del servizio è l'ambito territoriale dell'Ente Appaltante.

Gli operatori economici interessati al presente avviso dovranno presentare istanza di manifestazione di interesse nei termini di seguito prescritti.

2. STAZIONE APPALTANTE

Comune di Roseto degli Abruzzi

Piazza della Repubblica, 64026 Roseto degli Abruzzi TE

Tel.: 085.894531

P.IVA/ CF: 00176150670

PEC: protocollogenerale@pec.comune.roseto.te.it;

Indirizzo: <https://www.comune.roseto.te.it>

Struttura Di Riferimento: Settore IV Servizi Generali e di Comunità – Servizio I Affari Generali

3. OGGETTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di copertura assicurativa Lotto RCT/O Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) Responsabilità Civile Verso i Prestatori d'Opera (RCO)

L'appalto è costituito da un unico lotto in quanto l'affidamento del servizio è caratterizzato da una sostanziale omogeneità tecnico operativa delle prestazioni richieste alle imprese concorrenti, tali da non aver reso possibile l'individuazione di alcuna motivazione a supporto della determinazione di scindere le prestazioni richieste in affidamenti separati.

4. DURATA DELL'APPALTO:

Il servizio avrà durata per complessivi 24 mesi, decorrenti dal 30.04.2025 al 30.04.2027.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Sono esclusi il rinnovo e/o proroga taciti.

5. VALORE DELL'AFFIDAMENTO

L'importo stimato a base d'asta è stato calcolato come segue.

Importo annuo (lordo)	Importo lordo a base d'asta per la durata di 24 mesi	Codice CPV
€ 70.000,00	€ 140.000,00	66516400-4

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato aventi un'incidenza pari allo 0,1%, del premio.

Tali costi, infatti, nel caso di un servizio assicurativo, sono quantificabili in un valore marginale rispetto al premio (che ha natura per lo più finanziaria) e hanno, una connotazione qualitativa tale da farli ricadere nella sfera della organizzazione imprenditoriale.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è il CCNL stipulato con ANIA (CCNL assicurazioni ANIA codice CNEL J121).

Il presente appalto è finanziato con fondi ordinari di bilancio.

I costi per la sicurezza da interferenze sono valutati in € 0,00 in quanto non sono previsti rischi interferenziali di cui all'art. 26, co. 3, del D. Lgs. 81/2008.

Le caratteristiche tecniche del servizio sono descritte nel Capitolato Speciale d'Appalto, di seguito denominato Capitolato Tecnico, che verranno trasmessi ai concorrenti qualificatisi unitamente all'invito.

6 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLE PROCEDURA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata. È, altresì, ammessa la Coassicurazione, in deroga all'art. 1911 del c.c., così come prescritto dal Capitolato Tecnico.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Le Imprese aventi sede legale nel territorio della Repubblica Italiana debbono possedere l'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia dell'attività assicurativa nel ramo assicurativo oggetto del presente appalto.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono partecipare in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. N. 209 del 2005, nel rispetto del comma 4 dello stesso articolo, per il ramo assicurativo oggetto del presente appalto. La partecipazione è ammessa esclusivamente per il tramite della propria Rappresentanza Generale della sede secondaria operante in Italia.

Le Imprese aventi sede legale in un altro stato membro dell'U.E. possono, altresì partecipare in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica Italiana, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. N. 209 del 2005.

Fermo restando in ogni caso che, a pena di esclusione, dovrà essere garantita la sottoscrizione del 100% del rischio, la Compagnia individuata mandataria e/o delegataria, (RTI/Coassicurazione/Consorzi/Aggregazioni di imprese) dovrà ritenere una quota percentuale del rischio maggioritaria rispetto alle altre singole mandanti e/o coassicuratrici con il minimo del 60%, le Compagnie mandanti/deleganti non potranno comunque assumere una quota percentuale del rischio inferiore al 20%.

Il concorrente che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);

partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale:

partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;

partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile.

In particolare:

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Nell'ipotesi di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo gli operatori economici gli stessi devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario.

Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca, anche per giusta causa, non ha effetto nei confronti della stazione appaltante. In caso di inadempimento dell'impresa mandataria è ammessa la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 5 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della stazione appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. La stazione appaltante, tuttavia, può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati a partecipare dovranno essere obbligatoriamente abilitati, pena esclusione, ad operare sulla piattaforma MePA SERVIZI ASSICURATIVI

La registrazione dell'operatore economico al Portale è condizione necessaria ai fini della presentazione dell'offerta. L'utilizzo e il funzionamento del Sistema avvengono in conformità a quanto riportato nelle Regole che costituiscono parte integrante del presente avviso, anche se non materialmente allegate e consultabili sul sito [acquistinretepa.it](https://www.acquistinretepa.it)>chi siamo>come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html.

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

7.1 requisiti di ordine generale:

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel patto di integrità approvato con Delibera G.C. n.290/2022 e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

7.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) il Possesso dell'autorizzazione rilasciata dall'ISVAP – oggi IVASS - all'esercizio in Italia nei rami assicurativi oggetto del presente affidamento;

- per le Imprese aventi sede legale in un altro Stato membro dell'U.E.:
- di aver ricevuto la comunicazione (o il silenzio assenso) di cui all'art. 23 – comma 4 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di stabilimento sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente affidamento, per il tramite di una propria sede secondaria;
- oppure
- di aver ricevuto la comunicazione di cui all'art. 24 – comma 2 - del D.Lgs. n. 209/05 e s.m.i., che permette di operare in regime di libertà di prestazione sul territorio della Repubblica Italiana nei rami assicurativi oggetto del presente affidamento.

7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Aver maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura - da intendersi quali esercizi disponibili- una raccolta di premi: nel settore totale “rami danni”, complessivamente non inferiore ad € 50.000.000,00.

7.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE, COASSICURAZIONE EX ART. 1911 DEL CODICE CIVILE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo sia una subassociazione, nelle forme di consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Requisiti di idoneità professionale.

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 7.2 deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati.
- b) Il requisito dell'Autorizzazione dell'IVASS all'esercizio dei rami assicurativi per cui si chiede la partecipazione ai sensi del D.Lgs. 209/2005 e ss.mm.ii., deve essere posseduto da tutti i soggetti raggruppati.

Requisiti di capacità economico finanziaria

Il requisito di cui al punto 7.3 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo /coassicurazione/ consorzio nel suo complesso.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

I requisiti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della candidatura.

8. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 104 del D.Lgs. 36/2023, è altresì consentito il ricorso all'istituto dell'avvalimento per il requisito di ordine speciale di cui al punto 7.3 Pertanto, dovrà essere allegata alla manifestazione di interesse tutta la documentazione prevista dal medesimo articolo del citato Decreto.

9. TERMINI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

La manifestazione di interesse dovrà essere redatta e trasmessa in formato elettronico esclusivamente attraverso la indicata Piattaforma entro il termine perentorio del giorno **04.04.2025 ore 23,59** pena la non ammissione alla procedura.

Detta manifestazione consisterà nella produzione della seguente documentazione:

Istanza di ammissione come da Modello A allegato al presente avviso;
(Eventuale) Modello B – dichiarazione cause di esclusione artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023 resa dai soggetti indicati ai commi 3 e 4 dell’art. 94;
(Eventuale) nell’ipotesi di avvalimento: Modello C, redatto dall’Impresa ausiliaria., con annessa ulteriore documentazione;
(Eventuale) procura o atto equivalente, nell’ipotesi di sottoscrizione da parte di un procuratore.

Tutti i documenti prodotti sia per la partecipazione alla gara, sia per la successiva fase dell’invito dovranno essere redatti in lingua italiana, oppure corredati da traduzione giurata.
Il concorrente indica nella domanda di partecipazione la forma singola o associata con la quale l’impresa partecipa alla gara

Eventuali candidature pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

Alla manifestazione di interesse, resa sotto forma di autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, dovrà essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

La manifestazione di interesse deve essere firmata digitalmente, a pena di irricevibilità, dal legale rappresentante dell’impresa o dal suo procuratore.

Saranno irricevibili le manifestazioni di interesse prive di sottoscrizione.

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.

L’Ente declina ogni responsabilità per il mancato arrivo nei termini stabiliti dalla manifestazione di interesse o dello smarrimento della stessa.

Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che nella manifestazione di interesse NON dovrà essere contenuta alcuna indicazione relativa ai contenuti dell’offerta economica.

10. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI

A tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse (su piattaforma MePA) verrà inviata apposita lettera di invito, a mezzo la medesima piattaforma, a presentare offerta per partecipare alla procedura negoziata.

La Stazione Appaltante non opera alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano partecipare alla presente procedura.

11. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La procedura sarà aggiudicata mediante una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. e) del D.Lgs. 36/2023 s.m.i., con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 108, comma 3, del citato decreto.

12. CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

CHIARIMENTI:

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande attraverso la Piattaforma. Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 2 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

COMUNICAZIONI:

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite la piattaforma e, per quanto non previsto dalla stessa, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Stazione Appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis,6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di Raggruppamenti Temporanei, Coassicurazioni, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, in Coassicurazione, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/ delegatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679, s'informa che i dati di cui si verrà in possesso saranno trattati nel rispetto di quanto disposto dal citato Decreto, ed esclusivamente in ordine al procedimento instaurato per l'affidamento della presente procedura, come da informativa sulla privacy allegata agli atti di gara.

14. ULTERIORI INFORMAZIONI

In conformità a quanto stabilito dall'art. 2 dell'Allegato II.1 al D.Lgs. 36/2023, si precisa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara ma rappresenta unicamente richiesta a manifestare interesse ad essere invitati.

Alla manifestazione di interesse potrà seguire l'eventuale invito (richiesta di offerta) per l'affidamento del servizio in oggetto; pertanto, le manifestazioni di interesse non vincolano né impegnano in alcun modo l'Ente che si riserva dunque l'insindacabile facoltà di sospendere, modificare od annullare, in tutto o in parte o revocare la procedura relativa al presente avviso esplorativo, senza che i soggetti che hanno manifestato interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa né comportano per i richiedenti alcun diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione.

In questa fase, pertanto, non viene posta in essere alcuna procedura concorsuale, para concorsuale, di gara d'appalto o procedura sotto soglia e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o classificazioni di merito. Il presente avviso è perciò da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati che per l'Ente precedente ai fini dell'affidamento di che trattasi.

Il Comune di Roseto degli Abruzzi si avvale dell'assistenza del Broker "**GBSAPRI SpA**", in seguito denominato anche Broker, al quale è stato conferito incarico di consulenza e brokeraggio, ai sensi della normativa vigente.

L'opera del Broker, unico intermediario nei rapporti con le Compagnie di Assicurazione, verrà remunerata dalle Compagnie con le quali verranno stipulati, modificati, prorogati e/o rinnovati i contratti, nella misura dell'aliquota provvigionale del 9% (nove per cento).

La remunerazione del Broker non dovrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per il Contraente.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'articolo 15 del Codice DLGS 36/2023 , è individuato nella persona del Dott.ssa Marcella Savini

Il Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990 è individuato nella persona della Dott. Anna Maria Pallizzi e-mail: pallizzi.annamria@comune.roseto.te.it

Allegato Capitolato